



COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

SERVIZIO

Numero 9 Settoriale del 14/01/2026

Numero 32 Reg. Generale del 14/01/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI DEL COMUNE DI VEGLIE AL CANILE-RICOVERO "DOG'S HOUSE" DI LANZA ANNA RITA - CIG: B9F1352417

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di GENNAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Dott. Andrea ZACA'**, Responsabile del 4. SETTORE POLIZIA LOCALE - Servizio :

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/01/2025 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2025-2027;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 12/02/2025 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 2025- 2027.

RICHIAMATO il decreto Sindacale con il quale il Sindaco ha affidato al Comandante Dott. Andrea ZACA' la responsabilità del Settore Polizia Locale e Protezione Civile, con i poteri di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/00;

RICHIAMATA la Determina n. 5 del Registro Generale del 08/01/2026, avente ad oggetto *“Autorizzazione alla trattativa diretta n. 5959325 su MEPA per l'affidamento del servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale*

PREMESSO CHE:

- il Comune di Veglie è proprietario di n. 12 cani randagi, accalappiati sul territorio comunale e attualmente ospitati presso il canile “Dog’s House” di Lanza Anna Rita, sito in Melissano alla C.da Dote s.n.;
- il servizio di custodia, mantenimento e cura dei cani randagi costituisce servizio pubblico essenziale, non differibile e strettamente connesso alla tutela della salute pubblica e del benessere animale;

CONSIDERATO CHE il servizio da affidare comprende:

- la custodia di n. 12 cani attualmente già presenti presso la struttura;
- il recupero e il trasferimento di eventuali ulteriori animali che saranno accalappiati sul territorio comunale;

- ▣ la cura, alimentazione e mantenimento complessivo dei cani ospitati;
- ▣ la pulizia e igienizzazione quotidiana degli ambienti;
- ▣ la disinfezione e disinfestazione periodica delle aree di ricovero;
- ▣ la somministrazione di eventuali terapie veterinarie, con obbligo di tempestiva comunicazione al Comune;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, anche mediante trattativa diretta con un unico operatore economico;

DATO ATTO CHE:

- il canile “Dog’s House” risulta struttura già operativa e idonea, in possesso dei requisiti organizzativi e sanitari richiesti dalla normativa vigente;
- la trattativa diretta consente di assicurare tempestività, continuità ed economicità nell'erogazione di un servizio essenziale;

RICHIAMATO l'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, che prevede il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia, consentendo tuttavia deroghe adeguatamente motivate;

CONSIDERATO CHE:

- i n. 12 cani di proprietà comunale risultano già stabilmente ospitati presso la struttura “Dog’s House”;
- l'eventuale trasferimento degli animali verso altra struttura comporterebbe:
 - stress psicofisico per gli animali;
 - potenziali rischi sanitari;
 - pregiudizio al benessere animale;

RITENUTO CHE:

- la continuità della custodia presso la medesima struttura costituisca ragione oggettiva e prevalente di interesse pubblico, tale da giustificare la deroga al principio di rotazione

DATO ATTO CHE:

- l'Ente opera in regime di esercizio provvisorio del bilancio;

RICHIAMATO l'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

CONSIDERATO CHE:

- il servizio di custodia dei cani randagi è essenziale e indifferibile;
- la spesa non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi, in quanto il servizio deve essere garantito senza soluzione di continuità;

- che l'impegno di spesa assunto con il presente atto potrà, nel corso dell'anno, rendersi necessario integrare in relazione all'eventuale aumento del numero di cani accalappiati sul territorio comunale, fenomeno non prevedibile a priori e dipendente da situazioni contingenti, si dà atto che l'Amministrazione si riserva di adottare successivi provvedimenti di integrazione dell'impegno medesimo, qualora le risorse stanziare risultassero insufficienti a garantire la continuità del servizio

DATO ATTO che il servizio in oggetto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e sarà valido fino al 30 agosto 2026, che l'importo giornaliero per il mantenimento di ciascun cane ospitato presso il canile è pari a euro 3,05 (tre/05) al giorno;

VISTO che il servizio di randagismo deve comunque proseguire senza interruzioni per garantire il benessere degli animali e la sicurezza della comunità, si è ritenuto necessario procedere con l'affidamento diretto all'operatore economico da individuare, al fine di evitare disservizi o interruzioni nelle prestazioni;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- o Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: Servizio di custodia cani randagi;
- o Importo del contratto: 12,000,00 Iva inclusa;
- o Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- o Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- o Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel

quale, anche nel caso di previo interpellato di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

RITENUTO necessario assicurare un rifugio per detti animali (in attesa di adozione) e per altri che eventualmente verranno rinvenuti, in stato di abbandono (randagi), su tutto il territorio comunale al fine di non interrompere tale servizio;

Considerato altresì che:

- ▣ Il servizio in oggetto presenta caratteristiche tali da richiedere un'elevata specializzazione nella gestione e cura di animali d'affezione, in particolare cani con specifiche esigenze sanitarie e comportamentali;
- ▣ La natura del servizio impone la necessità di garantire continuità gestionale, stabilità ambientale e relazionale, condizioni essenziali per il mantenimento del benessere psicofisico degli animali ospitati;
- ▣ La sostituzione dell'attuale gestore comporterebbe interruzioni operative, difficoltà nella prosecuzione delle attività assistenziali e terapeutiche in corso, nonché un potenziale disagio per gli animali, già stabilizzati nella struttura di riferimento;
- ▣ L'attuale affidatario, “Dog's House” di Lanza Anna Rita, ha già acquisito una conoscenza approfondita degli animali, delle loro abitudini, patologie e necessità individuali, garantendo un livello di servizio adeguato e coerente con gli obiettivi dell'Ente;
- ▣ Per tali motivi, si ritiene tecnicamente non opportuno procedere alla rotazione del fornitore, in quanto ciò risulterebbe pregiudizievole per la corretta prosecuzione del servizio e incompatibile con la tutela del benessere animale, che costituisce obiettivo prioritario dell'Amministrazione.

RILEVATA che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n° 136/2010 come modificata dal D.L. n° 187/2010, convertito con modificazione in legge n° 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG): B9F1352417

ACCERTATA la regolarità della ditta con i versamenti contributivi nei confronti di INPS e INAIL, Durc online Numero Protocollo INPS_48165245 Data richiesta 05/11/2025 Scadenza validità 05/03/2026

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N. 267;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

di affidare per le finalità di cui sopra, al canile-ricovero “Dog’s House” di Lanza Anna Rita, sito in Melissano alla C.da Dote, SN (p.iva: 03546110754), il servizio di custodia dei cani del Comune di Veglie,

di impegnare la somma di € 12000,00 iva compresa sul capitolo 630.3 del bilancio di previsione 2026/2027, in corso di formazione, fino al 31/08/2025 (già prenotato con impegno n. 49/2026);

Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.): B9F1352417

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell’operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell’art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

di dare atto che:

- sono state rispettate la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, secondo le disposizioni dell’art 147 bis del d. lgs 267/2000;
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all’impegno di spesa, che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell’Area contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 7 e dell’art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- dell’inesistenza di qualsiasi tipo di conflitto d’interesse con il beneficiario della presente determinazione ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 come introdotto dalla legge 190/2012;
- di rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le vigenti regole di finanza pubblica (art. 9, c. 1, lett a, punto 2 D.L. 78/2009);

di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e trasparenza degli atti pubblici;

di fare espressamente presente che il responsabile del procedimento è l’istruttore
Sovrintendente Egidio Vergari

Di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario dell’Ente, art. 183, comma 7, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott. Andrea ZACA`

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2026	1				630	3	12000,00	49	

Veglie, lì 14/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
f.to Dott. Cosimo ALEMANNO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 93

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 15/01/2026 al 30/01/2026 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.